

Scheda di lettura del d.l. 185/2008 (sul testo approvato alla Camera con voto di fiducia) per le parti relative al lavoro

Lavoratori sospesi (art.19, co.1, lett. a) e b)

Allargando la portata di una norma già esistente (co. da 7-12 dell'art.13 della legge n. 80/200) ed aumentando i relativi finanziamenti, viene riconosciuta l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti ai lavoratori, che non siano dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti assicurativi previsti e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali, compresi quelli relativi al lavoro in somministrazione. Il lavoratore in possesso dei requisiti assicurativi per l'indennità ordinaria di disoccupazione riceverà dunque un trattamento pari, complessivamente, al 72% della retribuzione (il 60% della retribuzione come indennità di disoccupazione, più il 20% del 60%, cioè il 12% della retribuzione a carico degli enti bilaterali), mentre il lavoratore in possesso dei soli requisiti per l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti riceverà il 42% della retribuzione (il 35% della retribuzione come indennità di disoccupazione, più il 20% del 35%, cioè il 7% della retribuzione a carico degli enti bilaterali). La durata massima del trattamento è di 90 giornate annue. In seguito a nostra segnalazione è stata superata la disomogeneità nel calcolo delle durate massime dei due tipi di trattamento (il precedente testo faceva riferimento a 90 giornate nell'anno solare per l'indennità ordinaria). Sono escluse le sospensioni lavorative programmate e i contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione in caso di sospensioni, fino all'entrata in vigore del decreto attuativo, spetterà anche in assenza dell'intervento integrativo dell'ente bilaterale. L'eventuale ricorso per il 2009 all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga è subordinato all'utilizzo di questo trattamento per il periodo massimo previsto.

Con decreto da emanarsi entro 60 giorni saranno definite le modalità applicative di questa norma e delle altre che seguono relative ad apprendisti e lavoratori a progetto, nonché i rapporti tra le indennità previste da queste norme e gli ammortizzatori in deroga e le modalità del c.d. "patto di servizio" (vedi oltre).

Commento

Le nuove norme vanno a sostituire integralmente i commi da 7 a 12 dell'art.13 della legge n. 80/2005, ampliando la portata dell'intervento che era stato a suo tempo previsto. L'allungamento della durata massima del trattamento da 65 a 90 giornate, e soprattutto l'aumento e la messa a regime delle risorse finanziarie trasformano un intervento sinora circoscritto in una misura che potrà dimostrarsi significativa per offrire ai settori non coperti dalla cassa integrazione uno strumento utile ad affrontare le crisi aziendali senza licenziare, come la Cisl da tempo sostiene, essendosi dimostrate

fino ad oggi irrealizzabili le ipotesi di estensione a tutti settori e le dimensioni aziendali del sistema di cassa integrazione. Non si tratta, dunque, di una misura rivolta meramente ad affrontare le emergenze attuali ma può invece rappresentare un primo passo verso la necessaria riforma strutturale degli ammortizzatori sociali. Di particolare interesse è, per la Cisl, l'aver collegato questo intervento ad un contributo degli enti bilaterali, valorizzando notevolmente il principio della sussidiarietà. Il vero nodo è piuttosto quello che una misura del genere arriva nel pieno di una profonda crisi del sistema produttivo, senza i tempi necessari per una graduale messa a regime di un sistema di bilateralità in tutti i settori. Il previsto decreto attuativo dovrà trovare modalità per incentivare gli enti bilaterali a strutturarsi in tempi brevi per questo nuovo compito, favorendo la massima adesione delle aziende per consentire a tutti i lavoratori di usufruire dei trattamenti. Tale questione assume un rilievo ancora maggiore essendo previsto che l'eventuale ricorso per il 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga è subordinato all'utilizzo di questo trattamento per il periodo massimo previsto.

Si dovranno pure individuare modalità per assicurare che anche i lavoratori dipendenti da aziende non aderenti agli enti possano usufruire dei trattamenti. Altra criticità è quella relativa al trattamento spettante ai lavoratori in possesso dei solo requisiti ridotti che, oltre ad essere corrisposto l'anno successivo, è effettivamente molto basso. In questa direzione potrebbe essere indirizzata l'eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni. Segnaliamo infine una criticità consistente nell'escludere dal campo di intervento le sospensioni lavorative programmate.

Apprendisti (art.19, co.1, lett. c)

Viene riconosciuta, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per gli apprendisti con almeno tre mesi di servizio, per la durata massima di 90 giornate per l'intero periodo di vigenza del contratto e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. L'eventuale ricorso per il 2009 all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga è subordinato all'utilizzo di questo trattamento per il periodo massimo previsto.

Va pure segnalato che, come ogni anno, vengono destinate risorse, in verità sempre scarse rispetto alle esigenze effettive, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, pari, per il 2009, a 80 milioni di euro.

Commento

Prevedendo, anche per gli apprendisti, il meccanismo appena descritto per i casi di sospensione dell'attività lavorativa, si coglie l'occasione per estendere a questi lavoratori, benché in maniera parziale ed in via sperimentale, l'indennità di disoccupazione, che fino ad oggi non spettava.

Lavoratori a progetto (art.19, co.2)

Viene riconosciuta, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, una somma "una tantum" pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto in caso di fine lavoro, che siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS alle seguenti condizioni:

- operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito compreso tra 5.000 euro e 13.819 euro;
- siano state accreditate presso la apposita gestione separata Inps almeno 3 mensilità nell'anno di riferimento, nonché un numero di mensilità compreso tra 3 e 10 per l'anno precedente.

Commento

Positiva anche l' "una tantum" ai lavoratori a progetto, per la quale è stata cancellata, su nostra richiesta, la limitazione alle aree e settori in crisi, ma per il futuro andrà migliorato l'importo.

Enti bilaterali e loro rapporti con l'Inps (art.19, co.4 e 7)

L'Inps stipulerà con gli enti bilaterali apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, secondo le linee guida che saranno emanate con il decreto attuativo di cui sopra.

Il sistema degli enti bilaterali erogherà la propria quota fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi e gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliranno le risorse minime ed in criteri di gestione e rendicontazione secondo le linee guida stabilite con il decreto attuativo di cui sopra.

Fondi interprofessionali (art.19, co.7)

I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi per la formazione dei lavoratori somministrati potranno destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per il 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro.

Commento

Il coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua tra i soggetti deputati a dare risposte sul terreno del sostegno al reddito genera una seria obiezione per il rischio di snaturare la loro missione, benché questa possibilità sia prevista per il solo anno 2009 e si giustifichi con l'eccezionalità del momento. Si tratta evidentemente di una misura emergenziale. Sarà importante, per preservare il mandato dei Fondi, collegare sempre eventuali trattamenti di sostegno al reddito per i periodi di forzata inattività alla formazione e riqualificazione dei lavoratori. E' comunque positivo avere incluso, anche in questa norma, i lavoratori con contratti di apprendistato o a progetto.

Ammortizzatori sociali in deroga (art.19, co. 8-10)

Una importante novità è quella che prevede l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga per tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi l'apprendistato ed il lavoro in somministrazione.

Fermo restando l'ammontare dei trattamenti spettanti ai lavoratori e la sua uniformità sul territorio nazionale, potranno essere differenziati sul territorio le quote di compartecipazione finanziaria regionale o locale.

Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per il 2009 saranno aumentate, rispetto agli anni scorsi, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate, e saranno assegnate dal Cipe al Fondo Sociale per occupazione e formazione, creato dal decreto in esame ed al quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione. In tal modo ai 600 milioni già previsti dal disegno di legge finanziaria 2009, dovrebbero aggiungersi altri 300 milioni.

Commento

L'utilizzo dei c.d. "ammortizzatori in deroga" si trascina da anni come alternativa, debole e portatrice di disparità, ad una riforma strutturale degli ammortizzatori sociali. Tuttavia l'aumento di risorse per i trattamenti "in deroga" per il 2009 risponde ad una nostra richiesta, trattandosi dell'unica modalità per dare risposte nell'immediato a chi perde il posto di lavoro.

Per la prima volta la "deroga" non riguarda soltanto l'appartenenza settoriale e la dimensione aziendale, ma anche le tipologie contrattuali, offrendo un sostegno ai lavoratori a termine, apprendisti, interinali, che sono i primi a soffrire per la crisi in corso.

Patto di servizio (art.19, co.1-bis e co.10)

Il decreto contiene una norma che generalizza il c.d. "patto di servizio" a tutti i lavoratori destinatari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, i quali devono dare dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere tale dichiarazione, o, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, il lavoratore perde il diritto alle prestazioni.

Per quanto riguarda, in particolare, la fruizione dell'indennità di disoccupazione in caso di sospensione in base alla nuova norma, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai servizi per l'impiego e all'Inps la sospensione dell'attività lavorativa e i nominativi dei lavoratori interessati, che comunque dovranno rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione.

Commento

Pur essendo assolutamente favorevoli al patto di servizio, riteniamo che esso sia superfluo in caso di brevi sospensioni, come quelle previste dal decreto in esame. In seguito a tale obiezione della Cisl in questi casi il patto di servizio è stato allentato (cancellando l'obbligo del centro per l'impiego di comunicare i nominativi alle agenzie per il lavoro), ma non cancellato.

Proroghe di ammortizzatori sociali (commercio, lista mobilità e solidarietà piccole imprese, cigs per cessazione di attività) (art.19, co. 11,13,14,15)

Il decreto in esame contiene, per analogia di contenuti, una serie di proroghe che negli anni scorsi sono state stabilite con legge finanziaria.

Vengono prorogati al 2009, e conseguentemente rifinanziati:

- la cassa integrazione straordinaria e la mobilità per le imprese commerciali con oltre 50 addetti, le agenzie di viaggio e turismo, con oltre 50 addetti, le imprese di vigilanza con oltre 15 addetti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro;
- la possibilità di iscrizioni alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro;
- la possibilità di stipulare contratti di solidarietà per le imprese escluse dalla cassa integrazione (piccole imprese e artigianato), nel limite di spesa di 5 milioni di euro;
- le proroghe a 24 mesi della cigs per cessazione di attività, nel limite di spesa di 30 milioni di euro.

Risorse finanziarie

Le risorse che, al momento attuale, stanzierà complessivamente il Governo per gli ammortizzatori sociali per l'anno 2009 (escluse le risorse destinate dall'Inps a cigo, cigs, mobilità nei settori coperti dalla normativa a regime) sono le seguenti:

- 600 milioni per gli ammortizzatori "in deroga" stanziati dalla legge finanziaria 2009, cui dovrebbero aggiungersi le risorse che dovrebbero essere trasferite dal FAS, che ammonteranno presumibilmente ad una somma tra i 200 e i 300 milioni di euro;
- 289 milioni stanziati dal decreto in esame per finanziare gli interventi descritti sopra per i lavoratori "sospesi", gli apprendisti, i lavoratori a progetto. (Per quanto riguarda gli anni successivi a questo scopo vengono poi destinati 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012).
- 125 milioni per le proroghe annuali (commercio, mobilità e solidarietà piccole imprese, cessazioni di attività)

Per quanto riguarda gli annunci fatti dal Ministro del Lavoro nei giorni scorsi, a proposito delle ulteriori risorse che potrebbero essere rese disponibili dalle Regioni a valere sul Fondo Sociale Europeo, mancano, al momento, sia l'accordo con le Regioni che il via libera dell'UE.

Detassazione del premio di risultato (art.5, co.1)

Viene prorogata a tutto il 2009 la detassazione del premio di risultato introdotta dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, mentre non viene prorogata la detassazione degli straordinari. La detassazione sarà relativa ad un importo complessivo di 6.000 euro lordi e ne beneficeranno i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme già assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di alla citata legge 126.

La tassazione agevolata del salario di produttività è stata estesa ai lavoratori pubblici del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico.

Commento

Rispondono pienamente alle nostre richieste sia la proroga della detassazione del premio di risultato, sia l'accantonamento della detassazione degli straordinari che, con l'avvento della crisi economica, rappresentava una misura non più adeguata.

Riteniamo particolarmente significativi l'aumento del limite di reddito da 30.000 a 35.000 euro, l'aumento da 3.000 a 6.000 euro della somma massima a cui applicare la agevolazione, nonché questa prima estensione ad alcuni comparti del pubblico impiego.

Non sfugge, naturalmente, che il rafforzamento dell'intervento sulla tassazione agevolata del premio di risultato rappresenta un forte incentivo alla riforma del sistema contrattuale.

Ex Lsu scuole (art.34)

Vengono rifinanziati con 110 milioni di euro per il 2009 i contratti di appalto per le pulizie ed i contratti di collaborazione nelle scuole, che impegnano 15.000 ex lavoratori socialmente utili.

Commento

Si tratta di una somma insufficiente, considerando che la cifra richiesta dal Ministero della Pubblica Istruzione ammonta a 350 milioni di euro. Contiamo di ottenere un adeguamento di questa cifra, essendo altrimenti a rischio 15.000 lavoratori attualmente impegnati in queste attività. Il suddetto Ministero si è comunque impegnato ad assicurare un aumento delle risorse tale da garantire la continuità dei contratti a tutto il 2009.

Roma, 20 gennaio 2009